



**Programma di investimenti a valere sulle risorse destinate alla Regione del Veneto
con decreto n. 266 del 22/07/2026 del Direttore Generale della Direzione Programmi
e incentivi finanziari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Disciplinare

Paragrafo 1

Oggetto

1. Il presente documento contiene le disposizioni atte a regolare il programma di investimenti a valere sulle risorse di cui alla "delibera di riparto", ad oggetto "Riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto con decreto n. 266 del 22/07/2026 del Direttore Generale della Direzione Programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".

Paragrafo 2

Assegnazione delle risorse, deleghe, modifiche societarie

1. Gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) sono invitati a manifestare interesse all'assegnazione dei contributi individuati in **Allegato A** alla delibera di riparto. La manifestazione di interesse deve essere resa allegando di un progetto di investimento, secondo le disposizioni di cui al par. 15. La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine stabilito nell'invito a manifestare interesse, pena l'esclusione dal programma di investimenti.
2. Le risorse di cui al par. 1 sono assegnate agli enti affidanti i servizi di TPL a seguito di positiva istruttoria sui progetti di investimento di cui al par. 15 che gli enti medesimi trasmettono alla Regione.
3. A seguito delle istruttorie di cui al precedente comma, il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti approva un Progetto di investimento regionale, inteso come sommatoria dei progetti di investimento ricevuti dagli enti affidanti, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
4. Subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Progetto di investimento regionale di cui al precedente comma, il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti procede, con uno o più decreti:
 - a. all'assegnazione dell'intero contributo proposto, nei casi in cui dal progetto di investimento si evinca che il contributo verrà interamente utilizzato;
 - b. all'assegnazione di una quota del contributo proposto, nei casi in cui dal progetto di investimento si evinca che il contributo verrà solo parzialmente utilizzato. In particolare, si assegna la quota di contributo che si prevede che sarà utilizzata;
 - c. all'esclusione dal programma di investimenti in caso di mancata presentazione di un progetto di investimento valido entro il termine stabilito.
5. I contributi sono assegnati agli enti affidanti i servizi di TPL, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie specificate in **Allegato A** alla delibera di riparto. A seguito di eventuali specifiche deleghe alla gestione del finanziamento da parte degli enti affidanti individuati nel riparto, i contributi sono assegnati agli enti locali delegati (nel seguito si userà indifferentemente l'espressione "enti assegnatari"), fermo restando il vincolo di destinazione alle aziende affidatarie specificate in **Allegato A** alla delibera di riparto.



6. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, il vincolo di destinazione si intende trasferito al nuovo soggetto titolare del contratto di servizio.

Paragrafo 3

Governance

1. Successivamente all'assegnazione dei contributi, la Regione stipula con gli enti assegnatari appositi accordi di programma per la disciplina dei reciproci rapporti inerenti agli interventi di acquisto di autobus.
2. Gli enti assegnatari stipulano a loro volta, con le rispettive aziende beneficiarie, un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo da garantire il rispetto dell'accordo di programma stipulato con la Regione.
3. La Regione, con le modalità specificate al par. 20, liquida i contributi agli enti assegnatari, i quali a loro volta li erogano alle rispettive aziende beneficiarie.

Paragrafo 4

Aiuti di stato

1. Gli enti assegnatari assicurano che le erogazioni dei contributi alle aziende beneficiarie avvengano nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo enunciato al par. 2, comma 5 decade qualora il contributo costituisca una sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. Gli eventuali contributi che costituiscano una sovracompensazione non possono essere erogati.
4. Ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle aziende beneficiarie non sono ricompresi gli ammortamenti corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta da contributo.

Paragrafo 5

Tracciabilità finanziaria

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Le aziende beneficiarie sono tenute alla richiesta del codice unico di progetto (CUP) per il proprio intervento e alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG) per ogni procedura di selezione del fornitore attivata nell'ambito del proprio intervento.
3. Gli strumenti di pagamento debbono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici CIG e CUP.

Paragrafo 6

Cronoprogramma

1. Entro il 31 maggio 2027 le aziende beneficiarie devono stipulare i contratti di fornitura degli autobus e darne comunicazione al competente ente assegnatario, trasmettendo le informazioni elencate al par. 16, comma 1.
2. Entro il 30 giugno 2027 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione istanza di erogazione dell'anticipazione, secondo quanto previsto al par. 16, comma 2;
3. Entro il 31 maggio 2028 le aziende beneficiarie devono completare le operazioni di acquisto dei nuovi



7040ff78



veicoli e presentare al competente ente assegnatario la propria rendicontazione di spesa, allegando i documenti elencati al par. 17.

4. Entro il 31 luglio 2028 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione dalle rispettive aziende beneficiarie della documentazione comprovante la realizzazione dell'investimento; a tale atto è allegata la documentazione elencata al par. 18.

Paragrafo 7

Spese ammissibili

1. Costituiscono spese ammissibili quelle sostenute per l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati ai servizi di TPL, delle seguenti tipologie:
 - a. veicoli a metano (liquido o gassoso), di classe ambientale Euro 6E;
 - b. veicoli ibridi metano-elettrici, di classe ambientale Euro 6E;
 - c. veicoli ad alimentazione elettrica;
 - d. veicoli a idrogeno;
 - e. veicoli ibridi gasolio-elettrici, di classe ambientale Euro 6E, alimentati preferibilmente con olio vegetale idrotrattato (HVO) in conformità alla norma EN 15940.
2. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

Paragrafo 8

Caratteristiche obbligatorie degli autobus

1. Gli autobus oggetto di finanziamento devono essere nuovi di fabbrica e devono possedere le seguenti dotazioni:
 - a. attrezzatura per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
 - b. dispositivo per la localizzazione del veicolo durante la corsa;
 - c. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, attivi indipendentemente dalla eventuale validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - d. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
 - e. impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
 - f. predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - g. pannello pubblicitario, raffigurato sulla fiancata esterna dell'autobus recante il logo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il logo della Regione del Veneto e una dicitura circa l'origine del finanziamento. Il pannello deve essere realizzato secondo le specifiche indicazioni che saranno diramate dagli uffici regionali della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
2. Gli autobus oggetto di finanziamento devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Paragrafo 9

Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese



1. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
2. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: la data di stipula del contratto di fornitura deve essere successiva a quella di pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
3. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.
4. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Paragrafo 10

Divieto di cumulo dei contributi

1. Il contributo erogato non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Paragrafo 11

Cofinanziamento

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi dei paragrafi 21 e 22, resta interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

Paragrafo 12

Vincolo di destinazione degli autobus

1. Gli autobus finanziati devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 19 della L.R. n. 25/1998.

Paragrafo 13

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus finanziati sono oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'ente assegnatario, previo riscatto del valore residuo al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
2. Resta fermo il subentro nella proprietà dei veicoli finanziati da parte di eventuali nuovi affidatari del servizio, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Paragrafo 14

Rottamazione di autobus

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria deve rottamare tanti autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL quanti sono i nuovi autobus acquistati.
2. Gli autobus da sostituire devono essere rottamati a partire da quelli appartenenti alla classe ambientale più inquinante e possono appartenere soltanto alle classi ambientali Euro 5, Euro 4 od Euro 3.
3. Il certificato di rottamazione deve riportare data successiva a quella di approvazione del Progetto di investimento regionale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, citata al par. 2,



7040ff78



comma 4.

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, la rottamazione deve essere effettuata nei 6 mesi precedenti o nei 6 mesi successivi alla data di immatricolazione del corrispondente nuovo autobus.

Paragrafo 15

Manifestazione di interesse e progetto di investimento

1. A seguito dell'approvazione della delibera di riparto, gli uffici regionali invitano gli enti affidanti individuati in **Allegato A** alla medesima delibera a manifestare interesse per l'assegnazione dei contributi indicati nel medesimo **Allegato A**.
2. Gli enti affidanti invitati trasmettono alla Regione, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1 la propria manifestazione di interesse corredata da un progetto di investimento che deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - a. codice unico di progetto (CUP);
 - b. numero di autobus che saranno acquistati, suddivisi per alimentazione, classe ambientale, lunghezza indicativa e classe di omologazione (I, II, III, A o B secondo il DM 20/06/2003);
 - c. numero di veicoli che saranno sostituiti, suddivisi per alimentazione, classe ambientale e classe di omologazione;
 - d. spesa ammissibile prevista, dettagliata per tipologia di autobus da acquistare;
 - e. contributo previsto;
 - f. cronoprogramma delle attività;
 - g. cronoprogramma di spesa.
3. Il progetto di investimento può essere oggetto di modifica su istanza dell'ente affidante. L'istanza potrà essere accolta solo a seguito di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Qualora la modifica approvata comporti il mancato utilizzo di una parte del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto della quota che non sarà utilizzata, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Paragrafo 16

Comunicazioni relative alla stipula dei contratti di fornitura

1. L'azienda beneficiaria, entro il termine di cui al par. 6, comma 1, presenta all'ente assegnatario e alla Regione:
 - a. copia di ogni contratto stipulato;
 - b. una lettera di accompagnamento che riepiloghi, per ogni contratto stipulato, le seguenti informazioni:
 - i. codice unico di progetto (CUP);
 - ii. codice identificativo gara (CIG);
 - iii. data di stipula del contratto;
 - iv. fornitore;
 - v. spesa ammissibile;
 - vi. numero di autobus ordinati;



- vii. alimentazione, classe ambientale, lunghezza e classe di omologazione degli autobus ordinati.
2. L'ente assegnatario, vista la comunicazione di cui al comma 1 del presente paragrafo, entro il termine di cui al par. 6, comma 2, presenta alla Regione istanza di erogazione dell'anticipo di cui al par. 20, comma 1, lettera a, allegando la documentazione di cui al comma 1 del presente paragrafo.

Paragrafo 17

Rendicontazione dell'azienda beneficiaria all'ente assegnatario

1. L'azienda beneficiaria presenta al competente ente assegnatario, entro il termine di cui al par. 6, comma 3, la seguente documentazione:
- a. una relazione sull'attuazione del progetto, che attesti l'espletamento delle attività ed il rispetto del cronoprogramma e che riporti una stima dei benefici ambientali attesi in termini di riduzione dei principali inquinanti atmosferici (PM10 e NO_x);
 - b. l'elenco degli autobus acquistati e dei corrispondenti autobus rottamati, con indicazione delle date di immatricolazione e di rottamazione;
 - c. riguardo ai veicoli acquistati:
 - i. copia delle fatture quietanzate, con indicazione dei numeri di telaio dei veicoli;
 - ii. copia delle carte di circolazione, con l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso al TPL per la durata prevista dall'ordinamento regionale;
 - iii. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:
 - 1. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 - 2. impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui al par. 12;
 - 3. impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui al par. 13;
 - iv. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che attesti:
 - 1. l'assenza di cumulo con altri contributi pubblici;
 - 2. la conformità degli autobus alle caratteristiche elencate al par. 8.
 - d. riguardo ai veicoli rottamati:
 - i. copia dei certificati di rottamazione;
 - ii. copia delle carte di circolazione, con l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso al TPL per la durata prevista dall'ordinamento regionale;
 - iii. documentazione attestante il versamento della tassa di proprietà o la copertura assicurativa o la revisione tecnica, in corso di validità almeno fino ad un anno prima della data di rottamazione.

Paragrafo 18

Rendicontazione dell'ente assegnatario alla Regione

1. L'ente assegnatario trasmette alla Regione, entro il termine di cui al par. 6, comma 4, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria ai sensi del par. 17.



7040ff78



2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la documentazione elencata al par. 17.

Paragrafo 19

Intensità di contributo

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle diverse tipologie di spese ammissibili:

Spesa ammissibile	Intensità di contributo
Autobus ibrido gasolio-elettrico Euro 6E	65%
Autobus a metano compresso o liquido Euro 6E	80%
Autobus ibrido metano-elettrico Euro 6E	85%
Autobus ad alimentazione elettrica	90%
Autobus ad idrogeno	90%

Paragrafo 20

Erogazione del contributo

1. I contributi saranno erogati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:
 - a. anticipazione del 40% a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui al par. 16, comma 2, pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario e comprovante la stipula dei contratti di fornitura;
 - b. saldo a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui al par. 18, pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario e comprovante la completa realizzazione dell'investimento.
2. L'esigibilità delle risorse è fissata come segue:
 - a. il 40% nell'anno 2027;
 - b. il 60% nell'anno 2028.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.

Paragrafo 21

Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo

1. Per ciascun contratto comunicato entro il termine di cui al par. 6, comma 2, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.
2. Per ciascun CUP sarà valutato il *contributo teoricamente riconoscibile*: esso sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* relativi a ciascuna spesa prevista associata al CUP;
 - b. il contributo assegnato associato al CUP.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipazione sarà pari, per ogni CUP, al 40% del *contributo teoricamente riconoscibile* associato al medesimo CUP.



7040ff78



Paragrafo 22**Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo**

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui al par. 6, comma 4, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Per ciascun CUP sarà valutato il *contributo effettivamente riconosciuto*: esso sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* relativi a ciascuna spesa rendicontata associata al CUP;
 - b. il contributo assegnato associato al CUP.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari, per ogni CUP, alla differenza tra il *contributo effettivamente riconosciuto* di cui al precedente comma e il contributo già erogato in fase di anticipazione relativamente al medesimo CUP.

Paragrafo 23**Revoche, proroghe e recuperi**

1. Il mancato rispetto del termine di cui al par. 6, comma 2 comporta la revoca del contributo assegnato, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente paragrafo.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al par. 6, comma 4 comporta la revoca del contributo assegnato, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente paragrafo. Nel caso in cui, antecedentemente alla revoca, siano state erogate risorse in sede di anticipazione, si procederà al loro recupero, ai sensi del successivo comma 6.
3. Qualora la comunicazione circa la stipula dei contratti di fornitura cui al par. 16, comma 2 evidenzi un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota eccedente rispetto al *contributo teoricamente riconoscibile* di cui al par. 21, comma 2.
4. Eventuali proroghe sui termini di cui al par. 6 possono essere concesse su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, verificata la compatibilità con il cronoprogramma stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
5. Può essere disposta la revoca, anche parziale, del finanziamento assegnato, in caso di:
 - a. interventi realizzati in modo difforme rispetto al progetto di investimento approvato e alle disposizioni del presente disciplinare;
 - b. mancata osservanza della disciplina nazionale ed europea applicabile.
6. Le risorse in relazione alle quali è stata disposta la revoca, se già erogate, devono essere restituite aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione delle risorse stesse.

Paragrafo 24**Monitoraggio**

1. Con cadenza quadrimestrale e fino alla conclusione dell'investimento, gli enti assegnatari trasmettono alla Regione un *report* sullo stato di avanzamento delle attività e della spesa.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del proprio progetto di investimento.



Paragrafo 25

Conservazione dei documenti

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.



7040ff78

